



COMUNE DI CHIARAMONTI

(Provincia di Sassari)

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 23 dicembre 2014, n. 190)

2015



1. Premessa

La legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "processo di razionalizzazione" delle società partecipate che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.



I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo. Tuttavia, si ritiene, anche in virtù di quanto previsto dall’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 (che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di “partecipazione dell’ente locale a società di capitali”), che tale piano debba essere quanto meno sottoposto all’esame e alla ratifica del Consiglio comunale.

2. Le partecipazioni dell’ente

2.1 Le partecipazioni societarie

Il comune di Chiaramonti partecipa al capitale delle seguenti società:

2.1.1 Abbanoa Spa

Partita iva: 02934390929 - Sito web istituzionale: <http://www.abbanoa.it/>

Indirizzo: Via Straullu, 35 - 08100 Nuoro

Partecipazione: percentuale 0,02692266% - azioni 51.697

Durata dell'impegno: tempo indeterminato

Descrizione settore principale: RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA

2.1.2 ATO Sardegna.

Consorzio obbligatorio tra le amministrazioni comunali e provinciali della Sardegna, denominato “Autorità d’Ambito”, per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 7 della L.R. 29/1997.

Indirizzo: Via Cesare Battisti 14, 09123 Cagliari

Partecipazione: percentuale 0,02692266% - azioni 51.697

Durata dell'impegno: tempo indeterminato



Descrizione settore principale: L'Autorità d'Ambito ha per fine quello di provvedere, nei termini di legge, ad organizzare il Servizio Idrico Integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi esclusivamente civili, nonché di fognatura e di depurazione delle acque reflue. L'Autorità succitata provvede alla programmazione ed al controllo della gestione dei servizi medesimi.

Quota di partecipazione €4070,28 – percentuale 0,156076601%

2.1.3 Agenzia per lo sviluppo Anglona s.c.a r.l.

Società consortile a responsabilità limitata

Società Consortile per la Programmazione Negoziata e lo Sviluppo dell'Anglona

Sede: Perfugas (SS) Via E. Toti N. 20

- c/o Unione Comuni Anglona e Bassa Valle del Coghinas

Cod. fisc. e Partita IVA 01844960904

Finalità: Promozione di attività dirette allo sviluppo ed alla occupazione del territorio

Durata : 31 dicembre 2050

Attività: Gestione del Patto Territoriale "Anglona Verde" (agricoltura e pesca) – finanziato con Decreto del Ministero del Tesoro n. 2562 del 06/08/2001

Quota di partecipazione €688,00 – percentuale 6,66% - quote 688

2.1.4 Sistema Turistico Locale Sardegna Nord Ovest S.r.l.

Società consortile a responsabilità limitata

Codice fiscale / partita iva 2306250909

Capitale Sociale/Fondo di dotazione €98.373,02

Adesione con deliberazione del Consiglio comunale n. 1 in data 30 gennaio 2006

Capitale sottoscritto €337,93 – Valore quota 0,0034%

Funzioni attribuite – Attività svolte : Il Sistema Turistico Locale Sardegna Nord Ovest è una società consortile mista a responsabilità limitata con capitale a maggioranza pubblica e sede legale a Sassari e con la sede operativa ad Alghero, conta oltre 80 soci tra enti locali, soggetti pubblici e privati (imprese turistiche, operatori turistici/culturali) e associazioni di categoria.

I suoi obiettivi fondamentali sono:

- aumentare la visibilità del territorio promuovendo le opportunità offerte dal territorio stesso
- inserire l'offerta territoriale nelle reti nazionali ed internazionali
- stimolare e favorire processi di spin-off dalle aziende
- favorire aggregazioni di filiera attivando fenomeni di aziende madre che operino da "catalizzatore".



2.1.4 Anglona Ambiente S.r.l.

Sede: Piazza Autonomia n. 1 – Tergu

Costituita il 21 giugno 2007

Capitale 10.000,00

Quota di partecipazione €204,00

Percentuale 2,04%

3. Il piano di razionalizzazione

3.1 Partecipazione ad Abbanoa S.p.a. ed A.T.O Sardegna.

La partecipazione del Comune ad Abbanoa S.p.A. ed all'ATO Sardegna deriva da specifici obblighi normativi. Al fine di una visione completa è opportuno fornire un quadro generale degli avvenimenti che hanno portato alla stessa partecipazione:

- Con Legge regionale n. 29 del 17 ottobre 1997 la Regione Sardegna ha disciplinato la riorganizzazione del servizio idrico ad uso civile, nel rispetto dei principi stabiliti dalla Legge nazionale n. 36 del 1° maggio 1994, a sua volta adottata in recepimento della normativa europea.
- La stessa legge regionale prevede la razionalizzazione della gestione dell'acqua potabile, attraverso l'individuazione di un unico ambito territoriale ottimo (Ato), di un unico gestore, di un'unica tariffa. Ai comuni e alle province della Sardegna, riuniti in consorzio obbligatorio, denominato Autorità d'Ambito, è attribuito il compito per l'attuazione della riforma e la funzione di regolatore del nuovo sistema organizzativo idropotabile. Con l'affidamento del servizio idrico integrato a un unico gestore, identificato nella società consortile Sidris, costituita dalle società di gestione esistenti (Esaf spa, Govossai spa, Sim srl, Siinos spa e Uniaquae spa) in funzione della loro fusione è stato avviato il processo di integrazione e di riorganizzazione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, riguardanti anche le restanti gestioni comunali che devono essere acquisite dal gestore unico. La fusione di queste società di gestione è stata realizzata dando origine ad Abbanoa spa, società a totale capitale pubblico locale, essendone soci i comuni della Sardegna. La società Abbanoa è subentrata così nell'attività svolta dai precedenti gestori e nei contratti di fornitura ai clienti.

Il servizio idrico integrato della Sardegna (S.I.I.) è un servizio pubblico essenziale somministrato in un unico ambito territoriale regionale.

Il S.I.I. ha riunito, in applicazione della normativa nazionale di settore, in una gestione unica, le precedenti numerose gestioni. L'affidatario in house del servizio, ai sensi dell'art. 113, comma 5,



lettera C) del D.Lgs. n. 267/2000 è la società ABBANOIA s.p.a., risultato di una serie complessa di passaggi che dal mese di Gennaio 2005, ha dapprima condotto alla creazione di un consorzio tra i precedenti gestori, Ente Sardo Acquedotti e Fognature (E.S.A.F.), S.I.M. Cagliari, S.I.I.N.O.S. Sassari, Govossai Nuoro e diversi comuni in economia, denominato SIDRIS, e successivamente, dal 1° gennaio 2006, ha assunto l'attuale veste giuridica in sostituzione delle vecchie gestioni.

La realtà territoriale regionale è da sempre contrassegnata da due tipologie di opere che caratterizzano il comparto: le opere di grande adduzione di rilevanza regionale ricomprese nel demanio regionale e gestite, prima della riforma, da un ente regionale e le reti idriche distributrici con i serbatoi urbani, di proprietà dei comuni, a cui era affidata la distribuzione della risorsa nei centri urbani unitamente alla raccolta delle acque reflue e la depurazione.

La Legge nazionale di riforma, n.36 del 1994 (Legge Galli), recepita dalla legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29, istitutiva del servizio idrico integrato, ha condotto ad affidare ad un unico gestore i predetti comparti dell'ambito regionale e ad estendere il servizio a tutti i comuni dell'Isola.

Ne consegue l'applicazione di una tariffa unica regionale che mette su un piano di parità di trattamento gli utenti che risiedono in territori con alta densità abitativa, in grado di garantire un contributo determinante alla copertura dei costi del servizio e chi abita in zone con densità abitativa scarsa i cui contributi non sarebbero stati in grado di sostenere i costi del servizio a valori contenuti.

La tutela degli aspetti riguardanti l'equità di trattamento e la solidarietà, richiamati dal comma 1 dell'art.1 della legge Galli 36/94, che ha indotto alla scelta dell'ambito unico con la legge regionale n.29 del 1997, è stata per certi versi anche un'anticipazione di quegli adempimenti che sarebbero diventati norme dopo un decennio, con la legge nazionale n. 244/07, e che hanno imposto ad alcune regioni, anche antesignane nell'applicazione della riforma, la riduzione degli ambiti ottimali con l'obiettivo della riduzione della spesa.

In seguito il legislatore nazionale ha ritenuto prioritario un intervento di radicale modifica del sistema di regolazione e governo del servizio, con la soppressione delle Autorità d'Ambito come istituite dalla Legge "Galli" 36/1994, poi trasfusa nel D.Lgs. 152/2006 e con l'affidamento del compito di autorità di regolazione nazionale alla Autorità per l'energia elettrica e il gas ed il sistema idrico. La legge nazionale 42/2010 ha infatti previsto che fossero soppresse le Autorità d'ambito di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e che le



Regioni attribuissero con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e della rappresentatività degli enti locali.

Il legislatore regionale ha elaborato in ottemperanza, nella scorsa legislatura, il disegno di legge n. 191 del 6 settembre 2010, concernente “Nuova disciplina in materia di organizzazione del servizio idrico integrato”, successivamente emendato dalla Giunta regionale nel maggio 2012 con la DGR 22/2, che di fatto proponeva la soppressione della L.R. 29/1997 e tracciava un nuovo assetto organizzativo del servizio. Il progetto di norma non è stato esitato dall’organo legislativo.

Sulla materia il Consiglio Regionale, nel corso del 2013, ha ritenuto opportuno dapprima procedere all’approvazione della legge regionale 8 febbraio 2013 n.3 poi modificata ed integrata dalla legge regionale 17 maggio 2013 n. 11. Il testo coordinato delle citate norme prevedeva che, nelle more dell’approvazione della legge regionale di riordino del servizio idrico integrato, le funzioni già svolte dall’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale della Sardegna fossero affidate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, sino alla data di entrata in vigore della suddetta legge di riordino, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2013, ad un commissario straordinario designato dal Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) nominato con decreto del Presidente della Regione e scelto tra coloro che, alla data di entrata in vigore della legge n. 11/2013, esercitavano la carica di sindaco o di amministratore locale. La norma prevede oltre la figura del commissario la costituzione di un comitato di indirizzo composto da 8 amministratori locali, nominati dal Consiglio Regionale, dalla Giunta e dal CAL. Il comitato formula indirizzi e linee guida vincolanti per l’organizzazione, la gestione ed il controllo degli interventi infrastrutturali.

Di recente è stata approvata dal Consiglio la legge regionale 15 gennaio 2014 n.5 che proroga l’attività della Gestione Commissariale per la regolazione del SII al 31/12/2014.

3.2 Partecipazione alla Agenzia per lo sviluppo Anglona s.c.a r.l..

Si ritiene opportuno mantenere la partecipazione alla Società in quanto svolge attività di interesse per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente.

3.3 Sistema Turistico Locale Sardegna Nord Ovest S.r.l.

Si ritiene opportuno dismettere la partecipazione alla Società in quanto le attività svolte dalla stessa al momento non hanno ricadute sul territorio a fronte della quota di partecipazione richiesta. Al riguardo verranno approfondite le modalità per la dismissione della partecipazione nel rispetto dell’atto costitutivo della società.

3.4 Anglona Ambiente S.r.l.

La società è attualmente in fase di liquidazione.